

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEL
CONTROLLO A CAMPIONE DI CUI ALL'ART. 13 DELLA
L.R.19/2008.**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina i controlli previsti dall'art. 13 "*Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità*" della L.R. n°19/2009 con metodo a campione sulle pratiche edilizie relative alle nuove costruzioni, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, le varianti sostanziali ai progetti approvati nonché agli interventi attuati ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001 riguardanti gli edifici privati e le altre costruzioni.

Art. 2

Deposito del progetto

1. Il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art. 93 commi 3, 4 e 5 del DPR. 380/2001 è depositato presso lo Sportello Unico dell'edilizia del Comune di Molinella all'atto di presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire o della Denuncia di Inizio Attività e comunque prima dell'inizio dei lavori.
2. Il deposito avviene tramite compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica, approvata dai competenti organi regionali.
3. Lo Sportello Unico procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'art. 11 e art. 13 della L.R. 31/2002, di norma all'atto di presentazione della denuncia, conformemente a quanto disposto all'art. 3.1 della Circolare Regionale n°194001/2010 pubblicata sul BUR n° 108 del 24/08/2010, e restituisce all'interessato l'attestazione di avvenuto deposito, ovvero produce una richiesta di integrazione atti con effetto di non efficacia del deposito stesso.
4. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità cinque anni a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito e rende possibile l'esecuzione dei lavori.

Art. 3

Attività di controllo

1. I controlli si effettueranno con metodi a campione ed operano sulla base della Convenzione sottoscritta con il Circondario Imolese.
2. Fermo restando che la responsabilità della perfetta rispondenza delle strutture in esame alla normativa antisismica e della loro corretta esecuzione è unicamente a carico del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore, nei limiti delle rispettive competenze, i controlli, sono mirati a verificare il rispetto della normativa antisismica sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.
3. Per inizio dei lavori si intende l'effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse, ad esclusione dei lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area o gli scavi di fondazione.
4. La comunicazione dell'inizio dei lavori è inoltrata non oltre 15 giorni dall'effettivo inizio degli stessi.
5. Nel caso la comunicazione di inizio lavori non venga trasmessa entro 15 giorni dall'effettivo inizio o dall'avvenuta ricezione dell'avviso di sorteggio il Dirigente del Settore Comunale competente applica la sanzione prevista dall'articolo 21 della L.R.19/2008, emettendo provvedimento motivato.

Art. 4

Controlli sulla progettazione

1. Il controllo di completezza formale spetta allo Sportello Unico dell'edilizia.
2. Il controllo di merito sui progetti depositati per gli aspetti sismici è di competenza della Struttura Tecnica Competente (Nuovo Circondario Imolese), nei modi e nei termini fissati dalla Convenzione, alla quale sono trasmessi copia del progetto strutturale e di quello architettonico, dell'asseverazione del progettista e ogni altra documentazione depositata.
3. Il controllo di merito attiene alla verifica dell'osservanza, da parte del progetto depositato e dei relativi allegati, delle norme tecniche per le costruzioni e delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nonché alla sua congruità con il progetto architettonico. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 19, il controllo può estendersi ai lavori in corso o ultimati.
4. Gli elaborati sono, altresì, esaminati, nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista delle strutture, limitatamente alla correttezza delle impostazioni delle calcolazioni in relazione alla normativa antisismica, controllando in particolare, con riguardo alla valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, all'attendibilità dei risultati dei calcoli e delle verifiche, i contenuti del progetto presentato, senza effettuare elaborazioni di calcolo e verifiche autonome, attenendosi agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali e alle informazioni eventualmente fornite dal progettista, di cui lo stesso ha attestato la correttezza e la congruenza con gli altri elaborati.

Art. 5

Controlli sulla realizzazione

1. Ferma restando la diretta responsabilità del costruttore, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera, il controllo sulla realizzazione dei progetti sorteggiati con le modalità di cui all'articolo 6, è volto a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti ai disegni di progetto.
2. Verificata preliminarmente la regolarità del progetto depositato, secondo quanto indicato all'articolo 4 a seguito della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'articolo 3, i tecnici della Struttura Tecnica Competente eseguono i sopralluoghi necessari a riscontrare, per i lavori in corso d'opera e non ancora collaudati, il sostanziale rispetto, nell'esecuzione dei disegni di progetto, delle prescrizioni in essi contenute e la predisposizione degli atti in conformità alla normativa tecnica vigente.
3. Durante l'avanzamento dei lavori relativi ai progetti sorteggiati viene effettuato almeno un sopralluogo in corso d'opera.
4. Il sopralluogo in cantiere è comunicato tempestivamente, e con qualsiasi mezzo, con almeno 7 giorni di preavviso, al committente o al costruttore che esegue in proprio, al Direttore dei lavori, alla ditta costruttrice ed al collaudatore in corso d'opera e per conoscenza al S.U.E. competente. I sopralluoghi sono effettuati dai tecnici della Struttura Tecnica Competente.
5. In caso di assenza del Direttore dei lavori e del collaudatore in corso d'opera si procede al sopralluogo ed alla stesura del verbale, sottoscritto dai presenti. I successivi sopralluoghi in cantiere sono eseguiti dai tecnici della Struttura Tecnica Competente, con i compiti di cui all'articolo 103 del DPR 380/2001, senza preavviso e con la presenza eventuale dei Vigili Urbani.
6. In caso di gravi difformità riscontrate il verbale redatto dai tecnici della Struttura Tecnica Competente è inoltrato al Comune di Molinella.
7. I sopralluoghi in cantiere sono verbalizzati; il verbale contiene, oltre ai dati identificativi della struttura le seguenti informazioni:
 - a. descrizione dello stato di avanzamento delle strutture eseguite, anche con riferimento ad eventuali difformità riscontrate visivamente, e compatibilità con l'inizio dei lavori comunicato;
 - b. verifica a discrezione della geometria delle strutture;
 - c. verifica dei dettagli costruttivi ritenuti significativi;
 - d. verifica degli atti relativi ai controlli sui materiali ed alle eventuali prove di carico effettuate;
 - e. verifica della documentazione di cantiere prevista dalla normativa.

Art. 6

Modalità di campionamento

1. I controlli sulla progettazione, di cui all'articolo 4 e quelli sulla realizzazione, di cui all'art. 5, riguardano il 30% delle D.I.A, il 25% degli interventi costituenti attività edilizia libera, il 20% dei P.C per i quali sia stato depositato il progetto strutturale.
2. Il campione deve riguardare anche le varianti sostanziali al progetto strutturale da realizzarsi in corso d'opera le quali richiedono sia un titolo edilizio, integrativo di quello originario, (art. 18 della L.R. n. 31), sia il deposito del progetto strutturale, integrativo della pratica sismica originaria, (art. 9, comma 1 e 2, L.R. n. 19). Ciò vale anche per le varianti sostanziali relative ad interventi edilizi, opere e lavori il cui procedimento abilitativo sismico sia stato avviato in data antecedente al 1° giugno 2010, ai sensi della L.R. n. 35 del 1985.
3. Il sorteggio dei campioni per i controlli sulla progettazione e sull'esecuzione avviene nella sede Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica del Comune di Molinella, in seduta pubblica, il terzo giorno lavorativo del mese. Dell'orario sarà data comunicazione sette giorni prima pubblicando l'avviso sul sito del Comune di Molinella.
4. Il sorteggio riguarda le pratiche edilizie il cui progetto strutturale è depositato nel mese precedente. Il numero di progetti estratti, da sottoporre a controllo si intende approssimato per difetto con un minimo di uno.
5. La Commissione che governa le operazioni relative al sorteggio sarà nominata determinati con Determina Dirigenziale e presieduta dal Responsabile Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica.
6. Le estrazioni sono verbalizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, o suo delegato, in qualità di presidente e da un Segretario verbalizzante.
7. I verbali delle sedute saranno conservati agli atti del Servizio Edilizia Privata.
8. L'estrazione avverrà mediante utilizzo del generatore di numeri casuale creato dalla Regione Emilia Romagna all'uopo indicato al Servizio Edilizia Privata e Pianificazione urbanistica dal Responsabile del Nuovo Circondario Imolese.
9. Sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, verranno sottoposti a verifica i progetti e le opere nei confronti dei quali sussistano fondati motivi per ritenere che i requisiti di sicurezza non siano rispettati.
10. I titolari dei progetti depositati ed estratti sono immediatamente informati, a cura del S.U.E., dell'avvenuto sorteggio mediante raccomandata A/R, P.E.C., posta elettronica o fax, da inviare agli indirizzi indicati negli atti di deposito. Contestualmente a tale notifica il responsabile del S.U.E. trasmette i relativi atti progettuali alla Struttura Tecnica competente.

11. Nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione degli atti progettuali, il S.U.E, acquisito il giudizio sull'esito del controllo dalla Struttura Competente, comunica all'interessato, committente o costruttore che esegue in proprio l'esito, secondo quanto indicato all'articolo 7.
12. I progetti sorteggiati sono registrati, su un registro cronologico e numerato progressivamente. Il registro è del tipo "Registro di protocollo", a doppia faccia, nel quale i progetti depositati sono registrati annotando nella pagina di sinistra la registrazione in modo cronologico, partendo dal n. 1 (Data di Deposito, N. Deposito, Ditta Committente, Comune, etc.) e nella pagina di destra la data dell'estrazione, la data di comunicazione ai soggetti interessati (ditta committente, costruttore, Direttore dei lavori, collaudatore), la data di trasmissione e di acquisizione dei progetti alla struttura tecnica competente, l'esito del controllo della progettazione, trasmesso ufficialmente dal responsabile della struttura, la data dei sopralluoghi effettuati dai funzionari incaricati in fase di esecuzione dei lavori, eventuali integrazioni e modifiche agli atti progettuali intervenuti durante l'esame della progettazione e/o della realizzazione, l'esito del controllo sulla realizzazione.

Art. 7

Esito dei controlli

1. Il controllo sulla progettazione può concludersi con i seguenti esiti:
 - a. Esito positivo del controllo.
 - b. Esito positivo, con prescrizioni, che saranno verificate dal direttore dei lavori e dal collaudatore, nonché dal tecnico della Struttura Competente in sede di sopralluogo, di cui all'articolo 3.
 - c. Richiesta di integrazioni progettuali con assegnazione di un termine congruo e, alla scadenza del termine assegnato, nuovo controllo del progetto comprensivo delle integrazioni progettuali depositate.
 - d. Esito negativo del controllo.
2. In caso di esito negativo, o in caso in cui gli interessati non provvedano nel termine assegnato alle integrazioni progettuali, si procede, previo accertamento dell'eventuale inizio dei lavori, ai successivi adempimenti, di competenza del S.U.E. previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.
3. Nell'ambito del controllo sulla realizzazione, al termine di ogni sopralluogo in cantiere, possono manifestarsi le seguenti eventualità:
 - a. Assenza di riscontro di variazioni esecutive;
 - b. Riscontro di variazioni esecutive giudicate "migliorative" o "lievi" dal responsabile della Struttura Competente, o suo delegato, sulla base del verbale di sopralluogo. Le variazioni sono esplicitamente segnalate al collaudatore in corso d'opera che ne tiene conto ai fini

dell'esito del collaudo finale. In caso di incompatibilità rilevata dal collaudatore in corso d'opera, lo stesso adotta i provvedimenti previsti, dalla normativa vigente in materia.

- C. Riscontro di variazioni esecutive giudicate "gravi" dal Responsabile della Struttura Competente, o suo delegato, sulla base del verbale di visita. In tal caso si procede ai successivi adempimenti di competenza del S.U.E. previsti dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Le varianti in corso d'opera seguono le stesse procedure dei progetti originari se comportano una modifica sostanziale al progetto presentato e sono sottoposte a controllo.
2. Sono sottoposti a controllo della progettazione, le pratiche edilizie depositate afferenti le sanatorie edilizie di opere realizzate dopo la nuova classificazione sismica (23/10/2005) se non é ancora intervenuto il collaudo statico delle stesse.
3. Le pratiche di sanatoria edilizia di cui al precedente comma non sono sottoposte al controllo a campione sulla realizzazione.

Art. 9

Documentazione necessaria

Tutta la documentazione presentata al S.U.E. ed alla Struttura Tecnica Competente deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica approvata dai competenti organi regionali, conformemente a quanto disposto con D.G.R. 26 luglio 2010, N. 1071, pubblicata sul BUR n° 108 del 24/08/2010.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalle legge.